

Cron. 2335/2021

BGF 73/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice Est.

dott. Irene Colladet Giudice

nel giudizio n. 89 /2021 reg.ist.fall. promosso da

COPU SYSTEMS SRL IN LIQUIDAZIONE (10429140964) già
UPCO SYSTEMS SRL in liquidazione, con sede in 43122 Parma (PR),
Piazza Italo Pinazzi n. 63/A, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. NICOLA SIMEONE
(SMNNCL78S21G337P), elettivamente domiciliata, in 43122 Parma (Pr),
Piazza Italo Pinazzi, n° 63, presso lo studio del difensore per la
dichiarazione di fallimento in proprio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da COPU SYSTEMS SRL IN
LIQUIDAZIONE per la dichiarazione di fallimento in proprio;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex
art.15 IV co. l.f.;



ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha in Parma la propria sede effettiva (situazione che rende irrilevante la circostanza che la ricorrente abbia trasferito nel circondario dell'intestato Tribunale, nel corso dell'anno anteriore, la sede legale, altrove localizzata; Tribunale di Bergamo 16 dicembre 2020 in www.ilcaso.it)

osservato che la ricorrente ha depositato la documentazione richiesta dall'art 14 l.f. in allegato al ricorso introduttivo;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa ricorrente risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: *"outsourcing di processi gestionali e tecnologici"*;

rilevato che da quanto allegato e documentato dalla stessa ricorrente è riscontrabile che in capo alla stessa non vi è il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. ed inoltre che l'indebitamento è superiore alla soglia di cui all'art. 15 l.f.;

osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato altresì che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la ricorrente, evincibile dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, come peraltro riconosciuto dallo stesso istante nella richiesta di fallimento in proprio;

considerato che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;



P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di COPU SYSTEMS SRL IN LIQUIDAZIONE (10429140964), con sede in 43122 Parma (PR), Piazza Italo Pinazzi n. 63/A, in persona del legale rappresentante pro tempore ANDREA DONDI (DNDNDR63D22G337Z);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. SARA MAGNANI dottore commercialista , professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 2 marzo 2022 ore 11.00;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la



presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui
all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art.
17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 19 novembre 2021

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

